

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2240

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TORRETTA, LOZZA, SILIPO, RAVERA CAMILLA, CHINI COCCOLI IRENE,
NATALI ADA, PELOSI, PAOLUCCI, AZZI, GRAMMATICO**

Annunziata il 17 ottobre 1951

Norme relative alla sistemazione, agli effetti del trattamento di quiescenza, dei perseguitati politici e razziali vincitori dei concorsi a cattedre di Istituti di istruzione media e per i posti di direttore di scuole di avviamento professionale, di direttore didattico e di insegnante elementare

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta intende rimediare ad una grave dimenticanza riscontrata nel decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, dimenticanza che, nei riguardi degli insegnanti già perseguitati politici e razziali viene a tramutarsi in grave ingiustizia in rapporto a coloro i quali poterono, durante gli anni di dominio fascista, prendere parte ai concorsi ed iniziare la loro carriera scolastica di ruolo.

Ai presentatori pare ovvio che l'insegnante già perseguitato politico o razziale, una volta superato un concorso — concorso ordinario o concorso speciale — conseguita la

nomina, compiuto il periodo di straordinario abbia diritto, provvedendo al versamento delle prescritte ritenute, al computo degli anni di subita persecuzione come anni di servizio ai soli effetti del trattamento di quiescenza. Tale sistemazione dovrà essere fatta a richiesta degli interessati.

La nostra proposta, ovvia e giusta, permetterà ai perseguitati politici e razziali, che a causa della persecuzione subita entrano nei ruoli in non più giovane età, di raggiungere almeno il minimo di servizio utile per la pensione.

Confidiamo perciò che i colleghi la vogliano benevolmente considerare.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Per ognuno dei vincitori dei concorsi riservati ai perseguitati politici e razziali a cattedre di Istituti di istruzione media, e per posti di direttore di scuole di avviamento professionale, di direttore didattico e di inse-

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

gnante elementare — di cui all'articolo 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, ratificato con legge 19 maggio 1950, n. 323 — il periodo di servizio, computabile ai soli fini della pensione, sarà fatto decorrere dalla data di assunzione in servizio dei vincitori del primo concorso al quale non poté partecipare a causa delle persecuzioni politiche e razziali. Gli interessati dovranno provvedere al versamento delle prescritte ritenute agli effetti del trattamento di quiescenza.

Lo stesso diritto avranno i vincitori dei concorsi ordinari o concorsi speciali in possesso dei requisiti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo citato nel comma precedente.